



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

## **Relazione illustrativa al Decreto Delegato**

### **“CAMERA DI CONCILIAZIONE DEI CONSUMATORI”**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

Il decreto delegato “CAMERA DI CONCILIAZIONE DEI CONSUMATORI” è emanato nell’ambito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 16 della Legge 22 dicembre 2023 n.194.

Il decreto delegato ha come finalità quella di stabilire i criteri generali per la realizzazione di una efficace disciplina delle conciliazioni in materia di consumo attraverso la Camera di conciliazione consumatori prevista ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Delegato 29 Ottobre 2024 n. 160 presso l’Autorità di vigilanza dei consumatori.

Il decreto delegato, ai sensi dell’articolo 2, permette a chiunque, direttamente o per il tramite di Associazioni di categoria a cui abbia dato espresso incarico scritto, di accedere alla Camera di Conciliazione per controversie aventi ad oggetto materie e violazioni di diritti riconosciuti e tutelati dal Decreto Delegato n. 160/2024 e decreti delegati attuativi.

Il soggetto deve prima avanzare reclamo scritto nei confronti dell’operatore economico, entro sei mesi dalla violazione; decorsi trenta giorni dal deposito del reclamo, e comunque entro un anno dal deposito dello stesso, può presentare l’istanza di conciliazione.

Il procedimento di conciliazione deve avere una durata non superiore a novanta giorni decorrenti dalla data di comunicazione formale dell’istanza alla controparte o alle controparti invitate alla conciliazione, si svolge senza formalità e si conclude con la redazione, da parte del conciliatore, di un verbale di conciliazione o di mancata conciliazione, il quale costituisce titolo esecutivo a seguito di omologazione da parte del Commissario della Legge. Nell’articolo 3 sono indicati altresì i principi che il procedimento deve garantire.

L’articolo 4 definisce quando l’operatore economico ha un comportamento illegittimo ai sensi dell’articolo 8 del Decreto Delegato n.160/2024, ovvero, quando rifiuta sistematicamente e senza un giustificato motivo l’invito alla conciliazione, ove riguardi una collettività più o meno ampia di consumatori

All’articolo 5 è prevista la composizione della Camera di Conciliazione dei Consumatori, in numero di cinque conciliatori e da un presidente nominati dal Consiglio Grande e Generale, nonché i casi di incompatibilità e i casi di situazioni di conflitto di interesse. Il conciliatore è assegnato allo specifico procedimento dal presidente, a seguito di consultazione con l’Autorità di vigilanza dei consumatori, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta soprattutto dalla tipologia di laurea posseduta, l’esperienza professionale, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del conciliatore.

All’ articolo 6 sono previste le spese della procedura di conciliazione che ciascuna parte deve corrispondere composte da un importo per spese di avvio della procedura, pari ad euro



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

40,00, ed un importo variabile commisurato al valore della controversia come stabilito nell'allegato A del presente decreto delegato.

Il Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 7, deve adottare appositi regolamenti per le procedure tecniche di gestione e risoluzione dei conflitti concernenti il procedimento di conciliazione di cui al presente decreto delegato, a seguito di consultazione con la Camera di Conciliazione.



Il Segretario di Stato  
Rossano Fabbri